



piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.li.it

Ordinanza n. 579 Reg. Gen.

OGGETTO: ordinanza di divieto di vendita e somministrazione al pubblico di bevande superalcoliche e di vendita per asporto di bevande contenute in recipienti di vetro e lattine alle attività di commercio, artigianali e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nel giorno 1 settembre 2012, dalle ore 19,00 alle ore 02,00 del giorno successivo.

IL SINDACO

Premesso che

- in data 1 settembre 2012, nell'ambito delle iniziative relative all' anniversario della liberazione di Sesto Fiorentino si svolgerà nella piazza V. Veneto di questo comune, con inizio alle ore 21.15 una manifestazione canora costituita da un concerto all'aperto da parte del cantautore Max Gazzè;
- alla suddetta manifestazione è prevista la presenza di un considerevole numero di spettatori, trattandosi di manifestazione ad accesso libero;

Valutato che

- la vendita di bevande alcoliche con gradazione superiore al 21 per cento di alcol in volume (superalcoliche) e il suo abuso può avere conseguenze negative per la sicurezza e l'incolumità pubblica;
- che il consumo in luogo pubblico di bevande in bottiglie di vetro o in lattine può favorire l'uso dei suddetti contenitori come strumenti idonei a minacciare od a offendere e che il loro abbandono può costituire pericolo per l'incolumità pubblica, soprattutto per i partecipanti alla manifestazione in argomento;

Ritenuto

- necessario, per il corretto e sicuro svolgimento della manifestazione canora, adottare misure volte ad impedire la proliferazione del suddetto fenomeno vietando la vendita e la somministrazione al pubblico di bevande alcoliche con gradazione superiore al 21 per cento di alcol in volume (superalcoliche) e la vendita per asporto di bevande contenute in recipienti di vetro e lattine, nell'area circostante la piazza V. Veneto, di seguito meglio specificata;

Preso atto

- delle comunicazioni e direttive ricevute al riguardo, per precedenti situazioni analoghe, dalla Questura di Firenze;

Visti

- l'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica) e convertito con la L. 24 luglio 2008, n. 125, il quale attribuisce espressamente al Sindaco il potere di adottare provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008 di attuazione delle previsioni di cui al capo che precede;
- il D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e in particolare l'articolo 7 bis, che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle Ordinanze comunali;
- la proposta formulata al riguardo dal Comandante del Corpo Polizia Municipale;

Dato atto

- della preventiva comunicazione a mezzo fax in data 20/8/2012 del presente provvedimento all'Ufficio Territoriale del Governo di Firenze, ai sensi dell'art. 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica) e convertito con la L. 24 luglio 2008, n. 125,

ORDINA

Agli esercenti i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, agli esercizi commerciali di vendita al dettaglio, ai laboratori artigianali alimentari, ai titolari di distributori automatici di bevande, alle attività autorizzate all'esercizio del commercio su area pubblica nei posteggi nonché alle attività per l'esercizio del commercio in forma itinerante, **il divieto di vendita e di somministrazione al pubblico di bevande alcoliche con gradazione superiore al 21 per cento di alcol in volume (superalcoliche) e di vendita per asporto di bevande contenute recipienti di vetro e lattine, nell'area circostante la piazza V. Veneto, di seguito meglio specificata nel giorno 1 settembre 2012 dalle ore 19,00 alle 02,00 del giorno successivo**

INDIVIDUA

l'area di applicazione del presente divieto quella compresa nel perimetro delle vie e/o piazze: **via Gramsci, via Imbriani, via Savonarola, piazza della Chiesa, via Giachetti / Pascoli, viale Machiavelli** e sono interessate al riguardo le suddette strade e quelle comprese all'interno dello stesso perimetro;

AVVERTE

Che, nel caso di inottemperanza, si provvederà a termine di legge;

COMUNICA

1. avverso al presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo avanti al Prefetto di Firenze, ai sensi del D.P.R. 24/11/71 n°1199, nel termine di 30. (trenta) giorni dalla notifica. L'eventuale ricorso NON sospende l'esecutorietà della presente ordinanza.
2. a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 07/08/1990 n. 241, avverso alla presente Ordinanza e, in applicazione della legge 06/12/1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà inoltre ricorrere, per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione del presente atto, al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana;


DISPONE

- La pubblicazione della presente ordinanza all'albo Pretorio;
- L'invio della presente ordinanza all'Ufficio Territoriale di Governo di Firenze;
- L'invio del provvedimento al Dirigente del Commissariato di P.S. di Sesto Fiorentino, quale Autorità di Pubblica Sicurezza;
- L'invio ai Comandanti della Stazione dei Carabinieri di Sesto Fiorentino e del Corpo di Polizia Municipale, per le rispettive competenze del caso;

Dispone altresì

Che il S. U. A. P. curi la massima diffusione della presente ordinanza agli esercizi compresi nell'area in argomento.

Sesto Fiorentino, 21 agosto 2012


Il Sindaco